

 Fonti / Sentenza

Cassazione civile sez. lav., 24/11/2025, n. 30821

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere Rel.
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21461-2024

proposto da:

Te.Do. rappresentato e difeso dall'avvocato VITO PETRAROTA;
ricorrente

contro

CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI DI RUVO DI PUGLIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO
GAROFALO

controricorrente -avverso la sentenza n. 898/2024 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 04/07/2024 R.G.N. 1668/2022; udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal
Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l'avvocato VITO PETRAROTA.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dell'odierno ricorrente intesa all'accertamento della illegittimità/nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli dal CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI DI RUVO DI PUGLIA sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente di avere, in tre occasioni, durante il turno di guardia, fermato l'autovettura e stazionato all'interno di essa laddove dal rapporto di servizio redatto dal ricorrente medesimo risultava che nella stessa fascia oraria il lavoratore si era recato in località differenti.

2. La Corte di merito, per quel che qui rileva, ha convenuto con il giudice di prime cure sulla legittimità dell'attività investigativa posta in essere dall'agenzia a tal fine incaricata dal Consorzio in quanto il "controllo" era diretto all'accertamento di condotte illecite diverse dal mero inadempimento della prestazione lavorativa e sul fatto che le condotte asciritte avevano trovato riscontro nel compendio probatorio ed in particolare nella deposizione testimoniale resa dagli investigatori dell'agenzia incaricata; ha confermato, anche alla luce di precedenti disciplinari per fatti analoghi sanzionati con misura conservativa, la sussistenza della giusta causa di licenziamento ed escluso il dedotto carattere ritorsivo della condotta datoriale; ha ritenuto inammissibile, per violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto tardiva e comunque infondata nel merito, la deduzione di violazione del diritto di difesa del dipendente per non avere il Consorzio dato contezza, sia nella missiva di contestazione dell'addebito, sia nella intimazione di licenziamento, delle modalità di attuazione del controllo

(se per il tramite di agenzie investigative, sistemi di rilevazione quali GPS o satellitari).

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Te.Do. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.

4. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2,3 e 4 St. Lav., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo "il controllo" datoriale effettuato per il tramite di agenzia investigativa; sostiene infatti che il detto controllo concerneva, come non consentito, l'adempimento della prestazione lavorativa essendo stato effettuato durante l'orario di lavoro del dipendente.

2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 604/1966 e degli artt. 2727 e 2729 c.c.; sostiene che poiché né dalla relazione investigativa né dal materiale fotografico era dato evincere la riferibilità ad esso Te.Do. dei fatti ascritti, difettava lo stesso presupposto di base - fatto noto - necessario per lo sviluppo del ragionamento presuntivo seguito dal giudice di appello. In questa prospettiva si contesta il carattere di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari utilizzati nel pervenire all'accertamento della responsabilità disciplinare.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 112 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ampliato la motivazione alla

base del licenziamento, rappresentata unicamente date

condotte indicate nella contestazione disciplinare; la Corte di merito aveva infatti fatto riferimento anche a precedenti addebiti del lavoratore che, diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito, erano stati oggetto di contestazione da parte di esso lavoratore.

4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 23/2015 e dell'art. 1345 c.c.; censura la sentenza impugnata per avere escluso la natura ritorsiva o comunque il motivo illecito determinante posto a base del recesso datoriale, recesso che il ricorrente asserisce originato dalle denunce di esso lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di tempestività dell'adempimento dell'obbligo retributivo. Richiama gli esiti della prova testimoniale assumendo che dalla stessa emergevano indizi univoci circa la natura ritorsiva del licenziamento.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

5.1. La Corte di merito ha accertato che a fronte di ripetute lamentele dei propri clienti il Consorzio aveva ritenuto di intensificare i controlli sull'attività dei dipendenti e che di tale intento erano stati resi edotti i lavoratori tramite preventiva comunicazione; le verifiche disposte dal Consorzio riguardavano sia il controllo sull'adempimento dell'obbligazione lavorativa, affidato al Direttore del Consorzio medesimo, sia, nel contempo, il controllo sui comportamenti del lavoratore penalmente rilevanti e/o fraudolenti lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, controllo quest'ultimo affidato ad agenzia investigativa. Ha ritenuto infondata la denuncia di illegittimità delle indagini investigative poste a base della contestazione disciplinare sul presupposto che il controllo disposto dal datore di lavoro per il tramite di agenzia investigativa esulava dall'ambito della

verifica dell'adempimento della prestazione lavoratività

essendo inteso alla verifica della realizzazione di

comportamenti non consentiti, estranei dalla normale attività lavorativa; esso era pertanto sottratto alle prescrizioni poste dagli artt. 2,3 e 4 L. n. 300 del 1970.

5.2. Tale accertamento, sorretto peraltro da "doppia conforme" non è sindacabile in sede di legittimità avendo questa Corte precisato che "l'accertamento circa la riferibilità (o meno) del controllo investigativo allo svolgimento dell'attività lavorativa rappresenta una indagine che compete al giudice del merito, involgendo inevitabilmente apprezzamenti di fatto" (in termini, da ultimo, v. Cass. n. 22051 del 2024). Il convincimento della Corte territoriale si è basato sull'attività investigativa, oggetto anche di prova testimoniale con escusione degli investigatori, attività rientrante nei poteri di controllo datoriale, in quanto esercitata in luoghi pubblici, ove è stato accertato che, per diversi giorni, il lavoratore aveva adottato un comportamento illecito idoneo a raggiungere il datore di lavoro e a ledere non solo il patrimonio aziendale ma anche l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno.

5.3. Le conclusioni tratte dalla Corte di merito sulla base di tale accertamento sono conformi a diritto, avendo questa Corte chiarito che In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accettare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggiungere il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno. (Principio affermato in

relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di un

lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani licenziato perché, durante il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 (Cass. n. 8710/2025)

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, seppur formalmente veicolato sotto forma di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in realtà tende solo a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie sotto il profilo della loro idoneità a sorreggere il ragionamento presuntivo.

6.1. Ciò in contrasto con il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale le presunzioni semplici, che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, sono espressione di un potere istituzionalmente demandato a detto giudice o al quale spetta valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. fra le

altre, Cass. n.5279/2020, Cass 10847/2007, Così

15737/2003).

7. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

7.1. Invero, alla stregua della medesima illustrazione delle censure articolate con il motivo in esame non è dato rinvenire nella sentenza impugnata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; in particolare, deve escludersi la dedotta sostituzione dei fatti constitutivi della pretesa azionata posto che nell'economia della decisione di secondo grado, il riferimento ai precedenti disciplinari del lavoratore si colloca quale mera argomentazione aggiuntiva alle condivise ragioni del primo giudice, nell'ambito della verifica della gravità della condotta oggetto di addebito (sentenza, paragrafo 8.3) senza in alcun modo incidere sull'individuazione delle condotte oggetto di contestazione disciplinare.

8. Il quarto motivo è inammissibile perché, ancora una volta, parte ricorrente utilizza lo schermo formale del vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per sollecitare una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudici di merito.

9. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.500,00 per

compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.

Depositato in cancelleria il 24 novembre 2025.

